

NOTA SUL SISMA DELLE MARCHE

9 novembre 2016

Il sisma che è iniziato il 24 agosto scorso ed ha avuto una recrudescenza a fine di ottobre ed è ancora in corso ha devastato il nostro territorio ed i nostri borghi e città delle aree interne con impatti drammatici per la popolazione e le imprese. Molte vittime ci sono state per la prima ondata, che nella seconda per fortuna non si sono avute, ma che stanno comunque subendo tutte le conseguenze negative del sisma.

La vastità della zona colpita e l'intensità dell'impatto non hanno precedenti storici per la nostra regione, che a nostro avviso risulta la più colpita, fra le regioni coinvolte.

Sono in corso le prime stime dei danni subiti che purtroppo sono destinate a crescere; la popolazione "sfollata" si attesta per ora sulle 30.000 persone.

DATI AL 7 NOVEMBRE 2016

Proseguono i sopralluoghi dopo le ultime scosse e si allunga ancora la lista dei danni nei **123 Comuni marchigiani coinvolti dal sisma: 54 nella provincia di Macerata, 27 in quella di Fermo, 28 in quella di Ascoli e 14 in quella di Ancona.**

Per quanto riguarda le scuole, negli ultimi tre giorni ne sono state verificate quasi 300: per ora ne sono state dichiarate inagibili 62 (34 nella provincia di Macerata, 3 in quella di Fermo, 19 nella provincia di Ascoli e 6 in quella di Ancona) ma il quadro non è ancora completo.

In continuo aggiornamento anche gli altri dati: **le persone rimaste senza casa ad oggi sono 26.705**: 14.925 sono assistite in loco (palestre, capannoni, palazzetti) (11.095 Mc; 798 Fm; 2.022 Ap; 1.010 An); 4.959 in autonoma sistemazione (2.509 Mc; 381 Fm; 2016 Ap; 53 Ancona) e 6.821 in albergo (4.913 Mc; 180 Fm; 1.576 Ap; 152 An). A queste si aggiungono 12.603 persone che trascorrono la notte in macchina o da parenti e amici per paura di nuove scosse.

249 le zone rosse delimitate perché a rischio crolli. Aumentano, con gli ultimi sopralluoghi, le sedi inagibili dei municipi che raggiungono quota 55: 29 nel Maceratese, 6 nel Fermano, 19, nel Piceno e 1 nell'Anconetano.

In aumento anche le attività produttive dichiarate inagibili: ben 775 di cui 695 nel Maceratese, 19 nel Fermano, 57 nell'Ascolano 4 4 nell'Anconetano. Infine 191 le stalle inagibili: 152 nella provincia di Macerata, 8 in quella di Fermo e 31 nel Piceno.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE IN MERITO AI PROVVEDIMENTI NAZIONALI

Decreto Legge 17/10/2016 n. 189 e nuovo Decreto legge in corso di pubblicazione

In questa settimana scadono i termini per gli emendamenti al DL 189/2016 e si aspetta la pubblicazione del nuovo decreto, che presumibilmente verrà integrato con il primo provvedimento. A tal fine si segnalano **alcune priorità** che emergono dal confronto sia nazionale, che con le nostre Associazioni Provinciali e le imprese.

Confindustria ritiene che la ricostruzione dei luoghi interessati dall'evento sismico e la ripresa di tutte le attività economiche rappresentino i presupposti indispensabili per il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite. **Moltissime le realtà produttive che sono state investite dal sisma e che vedono pregiudicate le loro prospettive operative se non tempestivamente affrontate.**

Segnaliamo in ordine ai provvedimenti nazionali **alcune priorità**:

- 1. L'allargamento immediato del " cratere" ai Comuni investiti dall'ultimo sisma.** Senza tale disposizione non si potranno applicare alle popolazioni colpite, alle imprese e ai Comuni le disposizioni del DL 189, se non per quelli già in precedenza inseriti. Non si possono attendere i tempi di conversione del Decreto per l'estensione dell'applicazione delle norme. Citiamo ad esempio le proroghe delle scadenze, la sospensione delle rate dei mutui....
- 2. Incremento e certezza delle risorse finalizzate alla emergenza e alla ricostruzione, da chiarire rispetto alle fonti: Decreto Legge 189/2016; Legge di Bilancio; nuovo DL in corso di pubblicazione; Decreto fiscale con norme per il sisma.**
- 3. Il richiamo esplicito al disposto dell'art.107 2b del Trattato dell'Unione Europea che definisce "compatibili con il mercato interno" "gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali".** Esigenza di certezza imporrebbero una chiara distinzione fra le misure finalizzate all'indennizzo dei danni subiti a causa del sisma e quelle destinate alla ricostruzione e al rilancio delle attività economiche. Le misure del decreto andrebbero meglio coordinate rispetto alla disciplina europea in materia di Aiuti di Stato, per evitare censure ex post con possibili blocchi delle misure o richiesta di restituzione degli stessi.
- 4. Negli aiuti alle imprese danneggiate (art. 20): maggior interesse delle imprese per i contributi in c/capitale rispetto al c/interesse, che sono invece nel decreto prioritari e per**



i quali sono comunque necessari dei provvedimenti di attuazione, che ne possono ritardare l'accessibilità.

- 5. Introduzione anche dei danni indiretti, il lucro cessante, che è estremamente rilevante per il comparto del turismo e delle terme.**
- 6. Per gli interventi per le imprese importante sarebbe il perseguimento dell'obiettivo di estendere ai Comuni colpiti e censiti nel cratere l'applicabilità degli Aiuti a finalità regionale (art.107.3c), che vedono per le Marche solo pochi Comuni.**
- 7. Accelerazione e razionalizzazione delle attività tecniche di verifica della agibilità degli edifici produttivi e non, in quanto preliminare a tutte le altre fasi di intervento.**
- 8. Introduzione di una norma che consenta ai privati danneggiati, previa perizia asseverata da un professionista abilitato, di effettuare interventi urgenti sia di demolizione, che di ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture, con inserimento dei relativi costi sostenuti e documentati fra quelli oggetto di indennizzo.**

In relazione al decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", ricordiamo che è assente una norma che permetta l'attivazione di procedure d'urgenza, semplificate e accelerate, per consentire la riattivazione in tempi brevi dei siti produttivi:

- le modalità di intervento degli immobili danneggiati sono demandate a provvedimenti successivi la cui emanazione è temporalmente incerta e comunque sicuramente non sincrona rispetto all'esigenza di un rapido riavvio delle attività produttive;
- l'articolo 8 del decreto n. 189/2016 consente "interventi di immediata esecuzione" solo per gli edifici con danni lievi (livello di inagibilità B delle schede AEDES), **escludendo di fatto le imprese che hanno subito danni significativi dal sisma per cui andrebbe invece resa applicabile analoga procedura**. La norma prevista dall'articolo 3, comma 5, della Legge n. 122/2012 - "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" - che permise alle imprese – a prescindere dai danni subiti – la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di lavoro.

Possiamo oggi testimoniare l'esperienza di imprese associate che sono impossibilitate ad effettuare gli interventi di ripristino degli immobili per consentire il rientro dei lavoratori anche volendo anticipare tutte le spese occorrenti. Ricordo inoltre che le imprese che lavorano con la Grande Distribuzione se non riescono a garantire le forniture nei tempi e nei modi previsti rischiano concretamente un'espulsione dalla GDO, con temibile sostituzione con altri prodotti e conseguente loro uscita dal mercato. E' evidente che senza una modifica al decreto o recepimento nel nuovo DL è più che concreto il rischio che le

imprese danneggiate dal sisma siano costrette a cessare definitivamente le produzioni nell'area del cratere e a delocalizzare l'attività con gravi conseguenze economiche e sociali.

- 9. Delocalizzazione temporanea su immobili industriali non utilizzati a fini produttivi.**
- 10. la possibilità di utilizzare aree private destinate al deposito temporaneo del materiale di risulta dei crolli o delle demolizioni, in deroga alle norme del D.Lgs. 152/06 che prevedono un percorso autorizzativo preventivo.**
- 11. Necessità di un prolungamento delle proroghe per i pagamenti fiscali.**
- 12. White list (art.30).** Oltre alla iscrizione automatica degli operatori inseriti nelle cd White list delle Prefetture nell'anagrafe antimafia degli esecutori, occorrerebbe che la validità dell'iscrizione già conseguita e da conseguire sia almeno pari a dodici mesi. **Occorre che sia dato valore giuridico alla avanzata richiesta di iscrizione nelle White List o nell'Anagrafe di cui all'art. 30, nelle more della sua formalizzazione.**
- 13. Segnaliamo inoltre la necessità che i numerosi provvedimenti attuativi, la maggior parte dei quali sono posti in capo direttamente al Commissario Straordinario, siano adottati nel più breve tempo possibile per rendere effettivamente operative le disposizioni del DL. ; ad esempio sia gli interventi di immediata esecuzione (art. 8) che la rimozione delle macerie (art. 28) sono attualmente vincolati all'adozione di successivi provvedimenti, nonchè per gli interventi a favore delle imprese.**
- 14. Sarebbe inoltre da perseguire l'obiettivo di avere certezze in ordine alla copertura statale anche della quota parte regionale, non solo del cofinanziamento del FEASR citato nel DL, ma anche del FESR e del FSE, per consentire l'accesso a fondi aggiuntivi dei fondi strutturali per un POR dedicato agli interventi conseguenti al sisma.**

Alcune puntuali OSSERVAZIONI AL DECRETO LEGGE N. 189 DEL 17 OTTOBRE 2016

Articolo 5 c.2

Si richiede di specificare che gli interventi finanziati sono finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità dell'attività produttiva in tutte le componenti fisse e mobili strumentali e al recupero a finiproductivi degli immobili, indicando che per immobili si intendono gli edifici comprensivi dei necessari impianti (elettrico, idrico sanitario, di riscaldamento e/o raffrescamento) e le finiture.

Si chiede, inoltre, di definire la possibilità di richiesta di finanziamento anche per i danni indiretti da deterioramento che possono aver subito, a titolo di esempio non esaustivo, i beni deperibili e gli impianti ad essi connessi, così come gli impianti soggetti alle intemperie.

Specificare che per danno da sisma agli immobili si intende un danno agli elementi strutturali, non strutturali ed impianti (ad esempio, per danno si intende la presenza di uno stato deformativo e/o di uno stato fessurativo e/o di spostamenti relativi residui riguardanti gli elementi strutturali principali e secondari e gli elementi non strutturali quali tamponamenti e tramezzature pesanti causati dall'azione sismica, che hanno comportato una riduzione del livello di sicurezza).

Per quanto riguarda la delocalizzazione temporanea, finalizzata al più rapido riavvio possibile delle attività produttive danneggiate, si chiede di specificare che le imprese potranno delocalizzarsi anche in immobili fuori dal cratere individuato nell'allegato 1, garantendo un iter istruttorio veloce e flessibile, prevedendo contributi dedicati a sostegno della delocalizzazione.

Si ritiene, inoltre, importante, che venga specificato che le spese ammissibili riguarderanno la ripresa della piena funzionalità dell'impresa, compresi i costi per il mantenimento dei livelli occupazionali, quali, a titolo di esempio non esaustivo: costi di trasporto (con mezzi propri o di terzi) da e per la sede originaria alla sede delocalizzata dei dipendenti; costi di trasporto (con mezzi propri o di terzi) causati da una diversa logistica di stoccaggio dei prodotti e delle merci in magazzini non prossimi alla sede operativa; costi di vitto e alloggio per i dipendenti, qualora si rendessero necessari (es. mensa aziendale).

Inoltre, si chiede che vengano considerati ammissibili gli extra costi legati alla produzione nella sede delocalizzata rispetto ai costi standard di produzione dell'azienda nella condizione presisma.

Si richiede, inoltre, di contemplare la casistica che riguarda la delocalizzazione definitiva delle imprese all'interno dell'area del cratere, individuata nell'allegato 1.

Articolo 5 c. 3-4-5-6

Si chiede un chiarimento sul credito di imposta che matura in capo al beneficiario e alle modalità con cui questo verrà calcolato.

Nel Provvedimento prot. 186585 del 4/11/2016 dell’Agenzia delle Entrate viene specificato che sarà possibile la “cessione del credito”. Si chiede un chiarimento sulla cessione e sui soggetti a cui il credito d’imposta potrà essere ceduto.

Articolo 6 c.1

Si chiede di indicare che gli interventi di ricostruzione o recupero degli immobili, per tutti i livelli di danno individuati, prevedono anche interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, nonché interventi sugli impianti elettrici, meccanici e speciali, nell’ottica degli obiettivi strategici comunitari di uno sviluppo delle smartgrid, smart building e smartcities.

Articolo 6 c. 6

Si richiede che venga specificato che in presenza di copertura assicurativa, il contributo è riconosciuto sulla differenza tra i costi dell’intervento e gli indennizzi assicurativi, attribuiti all’intervento finanziato, corrisposti o da corrispondersi da parte delle Compagnie di assicurazioni.

Articolo 6 c. 9

Si propone di indicare la possibilità di ottenere delle maggiorazioni al costo convenzionale in termini di miglioramento delle prestazioni energetiche rispetto ai livelli standard regionali e nazionali, nel caso di edifici vincolati, per un aumento delle prestazioni acustiche di cui al DM 5/12/97, per il miglioramento delle prestazioni di connettività alle reti.

Si chiede, inoltre, di tenere conto che nel caso di immobili destinati ad impianti produttivi non riconducibili alle tipologie previste, quali cabine elettriche o torri acquedottistiche o silos, o di infrastrutture o vie di attraversamento intrapoderali e/o interpoderali, la quantificazione del danno verrà effettuata sugli effettivi costi di preventivazione previsti dall’intervento, utilizzando il prezzario unico interregionale.

Si ritiene necessario tenere in considerazione i casi in cui gli interventi di riparazione conrafforzamento locale e/o di ripristino con miglioramento sismico possano risultare di particolare complessità in relazione alle caratteristiche dell’immobile, al ciclo produttivo e/o agli impianti di produzione e che non siano riconducibili alle categorie di danno e di costo convenzionale, dando la possibilità al tecnico progettista di sottoporre preventivamente la proposta di progetto, corredato delle motivazioni che inducono tale scelta e i relativi costi, all’Ufficio Speciale per la ricostruzione territorialmente competente, affinché ne valuti la

congruità dei costi previsti dal progettista.

Articolo 6 c.15

Al fine di rendere più rapido l'invio delle domande di contributo, si chiede di allegare gli esiti della procedura concorrenziale, prevista per la selezione dell'impresa esecutrice, al primo stato di avanzamento. Si chiede, inoltre, che venga specificato che per lavori di importo superiore ai €150.000,00, le imprese affidatarie dovranno essere in possesso della SOA.

Articolo 8

Si propone di specificare che quanto previsto al presente articolo è applicabile anche agli edifici classificati con scheda GL AeDES, a prescindere dall'entità del danno, nonché di estendere le deroghe previste anche agli interventi di delocalizzazione temporanea, affinché la ripresa delle attività produttive possa avvenire nel più breve tempo possibile.

Articolo 9

Per quanto riguarda le scorte e i beni strumentali danneggiati dagli eventi sismici, qualora non fossero presenti nei libri contabili o nelle scritture di magazzino, se documentati attraverso perizia giurata potranno essere ammesse a contributo sulla base di una stima economica in relazione ai prezzi di mercato.

Articolo 12

Si chiede di specificare se anche le attività produttive devono obbligatoriamente avere la scheda AeDES o GL AeDES per poter fare richiesta di contributo.

Articolo 16

Si chiede di specificare e chiarire l'accorciamento delle tempistiche previste per il rilascio delle autorizzazioni contenute nel presente articolo.

Articolo 18

Si chiede di verificare la possibilità di costituire una centrale unica di committenza per ogni Regione, in modo da potersi avvalere dell'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti nei casi in cui la Regione competente non dovesse avere le risorse necessarie per la gestione degli appalti.

Articolo 23 Si chiede di inserire il contributo INAIL al di fuori degli aiuti CD De Minimis.

Si chiede di inserire il contributo INAIL al di fuori degli aiuti cosiddetti "de minimis"

Normativa Iva applicabile (richiesta di chiarimenti)

Il decreto non dispone nulla in merito al trattamento IVA da seguire nel caso di cessioni gratuite di beni oggetto dell'attività dell'impresa nei confronti dei terremotati. Si dovrebbe applicare pertanto la normativa generale che prevede l'esenzione dell'operazione ai sensi dell'art. 10, co. 1, n. 13) del DPR n. 633 del 1972, per cessioni gratuite effettuate a favore di popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi, dichiarate tali ai sensi della L. 8 dicembre 1970, n. 996 o della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Conseguentemente qualora sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'IVA afferente i beni ceduti gratuitamente, l'impresa cedente dovrebbe procedere alla rettifica della detrazione a suo tempo operata, in applicazione del principio secondo cui non è detraibile l'imposta afferente operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta.

Articolo 48 comma 1 lettera g)

prevedere la sospensione dei mutui almeno fino al 31 dicembre 2018.

Si ricorda infatti che per il sisma dell'Emilia del 2012, la sospensione è prevista fino al 31 dicembre 2016 (Legge 25 febbraio 2016, n. 21, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210).